

Circolari Speciali

**MODELLO
PER RIMBORSO/COMPENSAZIONE
CREDITI IVA TRIMESTRALI**

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972 - Art. 10, c. 1, lett. a), n. 1 D.L. 1.07.2009, n. 78 - Art. 3 D.L. 24.04.2017, n. 50 - D.M. 3.03.2008 - Art. 8 L. 15.12.2011, n. 217 - D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Provv. Ag. Entrate 26.06.2015 - Provv. Ag. Entrate 28.03.2017, n. 59279 - Provv. Ag. Entrate 4.07.2017, n. 124040 Circ. Ag. Entrate 10.03.2014, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 26.02.2015, n. 7/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Circ. Ag. Entrate 12.10.2016, n. 42 - Circ. Ag. Entrate 7.04.2017, n. 8/E Ris. Ag. Entrate 28.09.2011, n. 96/E - Ris. Ag. Entrate 11.11.2014, n. 99

L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. 4.07.2017, n.124040, ha approvato il nuovo modello Iva TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

L'aggiornamento del precedente modello si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dall'art.3 D.L. 24.04.2017, n.50, convertito, con modificazioni, nella L. 21.06.2017, n. 96, che ha previsto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sul modello Iva TR (in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile) per le **compensazioni orizzontali dei crediti Iva trimestrali** per importi annui superiori a € 5.000. Il nuovo modello Iva TR deve essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 2° trimestre del 2017 (vale a dire per il periodo da aprile a giugno 2017 compreso). Le richieste devono essere presentate entro ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; per il 2° trimestre la presentazione deve avvenire, quindi, entro il 31.07.2017.

REQUISITI ALTERNATIVI PER RIMBORSO O COMPENSAZIONE INFRANNUALE

ALIQUOTA MEDIA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10% (nel trimestre di riferimento). Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le cessioni di beni ammortizzabili. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti e nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della 2ª cifra decimale. 									
OPERAZIONI NON IMPONIBILI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Effettuazione (nel trimestre di riferimento) di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. <p>Tra le operazioni effettuate rientrano anche le operazioni extra-territoriali (ossia "fuori campo Iva" per carenza del requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura.</p>									
ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Limitatamente all'imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre. Qualora nel trimestre gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili siano superiori ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva. Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (con esclusione dei beni in leasing). 									
OPERAZIONI NON SOGGETTE	⇒	<p>Effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di specifiche⁽²⁾ operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo.</p> <p>L'ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extra-territoriali.</p>									
SOGGETTI NON RESIDENTI	⇒	<p>In presenza delle condizioni di cui all'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 (soggetti passivi non residenti identificati in Italia), anche in assenza degli altri presupposti.</p>									
GARANZIE Richieste solo in caso di rimborsi	⇒	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). Garanzia prestata da società capogruppo. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽¹⁾. Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Nuovi esoneri </p> </td> <td style="vertical-align: middle;">⇒</td> <td> <p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p> </td> </tr> </table>	<p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). Garanzia prestata da società capogruppo. 	<p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽¹⁾. Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. 	<p>Nuovi esoneri </p>	⇒	<p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p>
<p>Per importi, chiesti a rimborso, superiori a € 30.000</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito. Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I.). Garanzia prestata da società capogruppo. 									
<p>Esonero per imprese non "a rischio" Art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Per importi superiori a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali⁽¹⁾. Le imprese "a rischio" sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000. 									
<p>Nuovi esoneri </p>	⇒	<p>Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al "regime collaborativo" (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al "programma di assistenza" (codice 5, campo 3, rigo TD8).</p>									

Note

⁽¹⁾ • Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata.
 • L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
 • Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
 • Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
⁽²⁾ • Lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare.

ASPETTI OPERATIVI

**NOVITÀ IN TEMA
DI COMPENSAZIONI**

Art. 3, c. 2 D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. con modificazioni, da L. 21.06.2017, n. 96

**VERIFICA
DEL SUPERAMENTO
DEL LIMITE
DEI € 5.000 ANNUI**

- Per quanto concerne l'esposizione dell'importo Iva a credito che si intende utilizzare in compensazione mediante F24, anche nel nuovo modello tale importo deve essere riportato nel rigo TD7.
- Le istruzioni al modello precisano che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge.
- Inoltre, il **superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta:**
 - .. l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal **10° giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza;
 - .. l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, c. 1, lett. a), D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.
- Per le **start-up innovative** il limite riferito all'ammontare dei crediti Iva trimestrali maturati nell'anno, compensabili orizzontalmente sul modello F24, è pari a **€ 50.000**.

- Per verificare il superamento del limite dei 5.000 euro annui, secondo quanto riportano le istruzioni del nuovo modello di istanza, occorre fare riferimento "**all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta**".
- Quindi, ad esempio, se è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 il credito Iva del 1° trimestre 2017 per un importo di € 4.500, l'obbligo di apposizione del visto di conformità scatta qualora il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito Iva, maturato nel 2° trimestre 2017, superiore a € 500. In tal caso, infatti, sarebbe superato il limite di € 5.000 annui.

Esempio

Quadro TD

QUADRO TD	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive 1	%	Aliquota media operazioni passive 2	%
SEZ. 1 Sussistenza dei presupposti	TD2	X OPERAZIONI NON IMPONIBILI				26 %
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI				
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI				
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE				
	TA30 : TA32 x 100					
SEZ. 2 Rimborso e/o compensazione	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO				40.000 0 0
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE				21.600 0 0
Erogazione prioritaria 1		Imposta relativa alle operazioni 2		Esonero garanzia 3 1		
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi						
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):						
<input checked="" type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;						
<input checked="" type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;						
<input checked="" type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.						
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.						
		FIRMA 4		Mario Rossi		
Visto di conformità						
TD8	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.			
	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
VRDLSN70A01F205H				Alessandro Verdi		
... omissis ...						

Termini di presentazione	II° trimestre	31.07	III° trimestre	31.10
--------------------------	---------------	-------	----------------	-------